

Codice A1107A

D.D. 29 gennaio 2016, n. 22

Servizio di vigilanza presso l'immobile sito in Torino - P.zza Castello n. 165 (CIG n. n. 6566032D01). Affidamento alla Ditta ISSV S.p.A. (Cod. Ben. 299314) ex art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Impegni di spesa di E. 336.605,32 (Cap. 143419/2016-A 100093), E. 336.605,32 (Cap. 143419/2017-A. 100017), E. 25.010,00 o.f.c. (Cap. 143419/2016-A. 100093).

Premesso che:

- con determinazione n. 284 del 6.5.2013 il Dirigente del Settore Attività Negoziale procedeva all'approvazione degli atti di gara costituiti dal bando integrale, estratto, documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità delle procedure di gara per la scelta dell'affidatario del servizio;

- con determinazioni del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 19 del 28.1.2014, e n. 95 del 6.3.2014, veniva aggiudicato il servizio in oggetto alla Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. per un importo pari ad € 468.564,64, incluso il costo dell'impianto allarme pari ad € 20.112,00 e il costo degli oneri per la sicurezza pari ad € 495,00 non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;

- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura aperta ed in esecuzione delle determinazioni dirigenziali sopra citate veniva stipulato il contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014, registrato a Torino presso l'Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 1 in data 12.6.2014 al n. 5008 Serie 3, con la Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino S.r.l. per l'esecuzione del servizio di vigilanza armata e non armata, esecuzione e manutenzione di impianto di video sorveglianza tvcc presso la sede regionale di Torino – Piazza Castello n. 165, per l'importo di € 468.564,64 oltre IVA (incluso il costo dell'impianto allarme pari ad € 20.112,00 e degli oneri per la sicurezza pari ad € 495,00 per la durata di anni due dall'1.2.2014 al 31.1.2016;

- con atto aggiuntivo rep. n. 00275 del 6.8.2014 registrato a Torino presso l'Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 1 in data 7.8.2014 al n. 6289 Serie 3, stipulato in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 437 del 24.7.2014, venivano approvate variazioni, entro il "quinto contrattuale d'obbligo", alle prestazioni oggetto dell'appalto a seguito delle quali l'importo presunto del contratto biennale risulta incrementato di € 83.247,36 oltre IVA pari a complessivi € 101.501,78 o.f.c. e conseguentemente rideterminato in € 551.812,00 oltre IVA per un prezzo mensile medio presunto pari ad € 22.992,17 oltre I.V.A.;

- in data 18.11.2014 la Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. comunicava alla Regione Piemonte l'intervenuto affitto ad altra Impresa del ramo d'azienda operante nel settore dell'attività di vigilanza in Piemonte;

- con contratto del 10.11.2014, in forma di scrittura privata autenticata - rep. n. 34210 – Raccolta n. 16183 – Notaio Dr. Mario De Angelis in Roma – Via Appia Nuova n. 96, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 5 in data 17.11.2014 al n. 15842, serie 1T - la Ditta S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. (Cod. Fisc./P. I.V.A. 07939880014) concedeva, con effetto dal 17.11.2014, in affitto all'Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. (P.I. 10169951000), corrente sede in Roma – Via Casilina n. 1109, il ramo d'azienda operante nel settore della vigilanza in Piemonte, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'atto medesimo;

- il suddetto contratto di affitto del ramo di azienda veniva iscritto presso il competente Registro delle Imprese ex art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

- con nota prot. n. 36107/DB0707 del 21.11.2014 la Committente, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Committente della vicenda dell'affitto del ramo d'azienda segnalata alla Regione Piemonte, invitava la Società ISSV S.p.A. di Roma a presentare, per il tramite della Società affittante, in conformità alle indicazioni impartite dall'A.N.A.C. con Adunanza n. AG35-08 del 6 novembre 2008 e ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 116 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., la comunicazione prevista all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 s.m.i. nonché le altre dichiarazioni sostitutive dell'Impresa idonee ad attestare il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale (professionale ed economico finanziario) nonché di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., previsti per lo svolgimento dell'appalto del servizio di vigilanza di cui trattasi;

- con nota del 22.12.2014, pervenuta in data 29.12.2014 all'Amministrazione Regionale, venivano prodotte le predette dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., dall'Impresa affittuaria;

- presso gli Enti e le Autorità competenti venivano attivate dalla Committente le verifiche del possesso, da parte della suddetta Società affittuaria delle specificate attività di vigilanza della Società S.E.V.I.T. s.r.l., dei dichiarati requisiti di qualificazione;

- completata in capo alla Società ISSV affittuaria del ramo d'azienda di cui sopra la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale del ramo d'azienda, con provvedimento dirigenziale n. 310 dell'8.6.2015 la Committente prendeva atto dell'atto di affitto di ramo d'azienda, stipulato in forma di scrittura privata autenticata, in premessa riportato per effetto del quale la società affittuaria INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. è subentrata nel contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014 e successivo atto aggiuntivo rep. n. 00275 del 6.8.2014 stipulati con la Regione Piemonte dalla Società S.E.V.I.T. s.r.l. per lo svolgimento del servizio di vigilanza presso l'immobile regionale sito in Torino – P.zza Castello n. 165;

visto l'art. 1, comma 1 (riduzione della spesa per l'acquisto di beni originariamente aggiudicati a seguito di gare pubbliche e servizi di trasparenza delle procedure) del D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche con L. n. 135/2012 con il quale il legislatore ha inteso generalizzare l'obbligo dell'acquisto centralizzato mediante Consip S.p.a. in tema di razionalizzazione degli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni con l'introduzione della nullità del contratto in violazione dell'obbligo di approvvigionamento centralizzato;

vista la L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 30.12.2015 – Suppl. Ordinario n. 70 (in vigore dal 1.1.2016), commi 494-520, le cui disposizioni hanno rafforzato il ricorso alla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi mediante l'introduzione dell'obbligo di apposita autorizzazione agli approvvigionamenti autonomi, motivata dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento specifico dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

vista la Determinazione dirigenziale n. 21 del 27.1.2016 con la quale il Direttore regionale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, quale organo di vertice amministrativo della Direzione, riscontrata l'impossibilità di dar corso ad adesione alla Convenzione Consip Facility Management ad uso uffici Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché

negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca in corso di aggiudicazione in quanto la suddetta Convenzione, oltre a non risultare ancora aggiudicata, presenta in ogni caso caratteristiche essenziali non adeguate alle esigenze dell'Amministrazione regionale in quanto nella Convenzione in argomento non risultano comprese le prestazioni di vigilanza armata indispensabili alla vigilanza dell'immobile sede della Giunta Regionale e contestualmente ha riscontrato che la Convenzione Consip per servizi integrati di vigilanza ricomprendente prestazioni di vigilanza armate e non armate è stata nel mese di Ottobre 2015 bandita e non risulta attualmente aggiudicata e conseguentemente ha preso atto che allo stato attuale non risultano Convenzioni Consip adeguate o attive ai fini dello svolgimento del servizio regionale di vigilanza di cui trattasi;

atteso che con il suddetto provvedimento il Direttore ha autorizzato il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro al rinnovo del contratto del servizio di vigilanza regionale in argomento il cui art. 4 del contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014 del servizio di vigilanza in corso presso l'immobile in argomento all'art. 4 contemplava la possibilità per l'Amministrazione Regionale di procedere, verificata la qualità del servizio e la convenienza economica, all'affidamento alla medesima Impresa Appaltatrice di servizi analoghi con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., per una durata massima di anni 2, opzione esercitabile dalla Stazione Appaltante ai sensi e nei termini stabiliti dal contratto stesso;

atteso che, stante le condizioni di cui sopra, da parte del Responsabile del Procedimento, Dirigente Settore Tecnico e Sicurezza di Lavoro, è stato sottoposto alla suddetta Società, schema di contratto richiamante le condizioni operative del contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014 e del successivo atto aggiuntivo e pertanto al prezzo mensile medio presunto di € 22.992,17 oltre IVA per la durata di anni due decorrente dall'1.2.2016, per l'acquisizione dalla suddetta Società espressa preventiva accettazione dei contenuti dello schema proposto;

dato atto che secondo quanto espressamente contemplato nel suddetto schema di contratto la Regione Stazione appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza prevista senza la corresponsione di indennizzo alcuno fatto salvo il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite;

ritenuto pertanto di rinnovare alla Società INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. il servizio di vigilanza in premessa specificato per il periodo dall'1.2.2016 al 31.1.2018 per l'importo complessivo presunto di € 51.812,00 oltre IVA, di cui € 495,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A., pari a complessivi € 673.210,64 o.f.c., alle condizioni individuate e richiamate nel relativo schema di contratto, alla presente allegato, che si approva con il presente provvedimento;

dato atto che per la presente procedura negoziata per la formalizzazione di nuovo contratto è stato acquisito il CIG n. 6566032D01 per il quale non si rende tuttavia necessario il pagamento di un nuovo contributo in quanto l'importo a base di gara risulta essere comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo del contratto e pertanto in sede di registrazione sul SIMOG, è stato indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il "CIG contratto originario, così come specificato dall'ANAC sull'argomento mediante apposita faq;

dato atto che il servizio di vigilanza risulta sottoposto alla disciplina di cui al D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche con L. n. 135/2012 ivi inclusa la regolamentazione del diritto di recesso

del Committente di cui al comma 13 dell'art. 1, automaticamente applicabile, ex art. 1339 C.C., anche ai contratti ricorso e altresì in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, qualora i parametri delle Convenzioni Consip successivamente stipulate da Consip S.p.A, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 ss.mm.ii.;

ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto di affidamento di servizi analoghi che sarà stipulato secondo la forma prescritta dall'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 33 comma 2 lettera b) della L.R. n. 8/1984 s.m.i.;

considerato che, nelle more delle formalità di legge stabilite per la stipulazione del contratto, si rende necessario autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto in quanto la mancata esecuzione delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico, in quanto l'appalto da rinnovare costituisce servizio necessario dovendo essere garantita la sicurezza dell'immobile regionale sede della Giunta evitando soluzioni di continuità nello svolgimento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

ritenuto pertanto di autorizzare, nelle more delle formalità di legge previste per la formalizzazione del contratto, l'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dall'1.2.2016, ai sensi degli artt. 11, comma 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

ritenuto altresì, nelle more del completamento degli adempimenti di legge preordinati alla formalizzazione del nuovo contratto, che in favore della Società appaltatrice possano essere pagati i corrispettivi delle prestazioni effettuate nel periodo intercorrente tra la consegna del servizio e la stipulazione del contratto d'appalto che, fatte salve le dovute riserve di legge, risulteranno regolarmente eseguite;

dato atto che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti derivanti dall'esecuzione anticipata del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.;

dato atto che si rende necessario prevedere per le prestazioni straordinarie eventualmente ordinabili dalla Stazione Appaltante, così come dal Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante e sostanziale del contratto, un monte ore di 1000 di cui 700 ore con personale armato al costo orario di € 22,00 oltre IVA, come da offerta economica presentata dalla predetta A.T.I. in sede di gara e 300 ore con personale non armato al costo di € 17,00 oltre I.V.A. come dall'offerta economica sopraccitata per un importo complessivo di € 25.010,00 o.f.c.;

dato atto che l'appalto in scadenza è stato, nel corso degli anni, finanziato con le risorse del Cap. 143419 *“Spese per immobili destinati ad uffici e servizi: canoni di locazione, oneri condominiali ed altri oneri per l'uso o la detenzione dei locali”* del Bilancio regionale;

ritenuto di impegnare, tenuto conto delle somme stanziare nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018), approvato dalla giunta Regionale in data 23.12.2015 nonché della L.R. 30.12.2015 n. 29 *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie”*, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1 attestante che *“La Giunta Regionale è autorizzata ...omissis.....”* a gestire provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31.3.2016, il bilancio della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018 limitatamente ad

un dodicesimo per mese delle somme stanziare nel disegno di legge regionale n. 190” Omissis, nonché al comma 2 che “ Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d’ordine”...omissis, stante l’urgenza del rinnovo contrattuale del servizio di cui trattasi, sul capitolo 143419 del Bilancio pluriennale regionale la spesa complessiva d’appalto di € 698.220,64 o.f.c. di cui € 673.210,64 o.f.c. inerente la spesa d’appalto biennale derivante dal servizio di vigilanza per il periodo 1.2.2016 – 31.1.2018 ed € 25.010,00 secondo le seguenti indicazioni:

. € 336.605,32 o.f.c., di cui € 60.699,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio da svolgersi per il periodo 1.2.2016-31.1.2017 con impegno sui fondi del Cap. 143419 /2016 (Assegnazione n. 100093),

. € 336.605,32 o.f.c., di cui € 60.699,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio da svolgersi per il periodo 1.2.2017-31.1.2018 con impegno sui fondi del Cap. 143419 /2017 (Assegnazione n. 100017);

. € 25.010,00 o.f.c., di cui € 4.510,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio straordinario con impegno sui fondi del Cap. 143419 /2016 143419 (Assegnazione n. 100093);

atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con D.G.R. n. 1-191 del 4.8.2014 ed in applicazione della L. n. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in attuazione alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 class 001.030-070 del 7.2.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 7/2001 s.m.i.;

visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

visto il D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;

vista la L. n. 190/2012;

vista la L. 23.12.1999, n. 488 ss.mm.ii.;

visto il D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche con L. n. 135/2012

vista la L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016);

visto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;

vista la L.R. 30.12.2015 n. 29 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2016 e disposizioni finanziarie”;

determina

- di rinnovare, per quanto in narrativa esposto e ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006, all’Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. corrente in Roma – Via Casilina n. 1109 (Cod. Beneficiario n. 299314 - P.I. 10169951000) il servizio di

vigilanza armata e non armata presso gli immobili regionali siti in Torino e Provincia (CIG n. 6566032D01) per la durata di anni due dall'1.2.2016 al 31.1.2018 alle condizioni del relativo schema di contratto del servizio per l'importo complessivo presunto di € 551.812,00 oltre IVA, di cui € 495,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A., pari a complessivi € 673.210,64 o.f.c., alle condizioni individuate e richiamate nel relativo schema di contratto alla presente allegato che si approva con il presente provvedimento ed € 25.010,00 o.f.c. per prestazioni straordinarie presunte eventualmente ordinabili dalla Stazione Appaltante;

- di procedere alla stipulazione del contratto del suddetto servizio di vigilanza mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

- di dare atto che secondo quanto espressamente contemplato nel suddetto schema di contratto la Regione Stazione appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza prevista senza la corresponsione di indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite;

- di dare atto che il servizio di vigilanza risulta sottoposto alla disciplina di cui al D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche con L. n. 135/2012 ivi inclusa la regolamentazione del diritto di recesso del Committente di cui al comma 13 dell'art. 1, automaticamente applicabile, ex art. 1339 C.C., anche ai contratti in corso e altresì in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, qualora i parametri delle Convenzioni Consip successivamente stipulate da Consip S.p.A, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 ss.mm.ii.;

- di dare atto che per la presente procedura negoziata per la formalizzazione di nuovo contratto è stato acquisito il CIG n. 6566032D01 per il quale non si rende tuttavia necessario il pagamento di un nuovo contributo in quanto l'importo a base di gara risulta essere comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo del contratto e pertanto in sede di registrazione sul SIMOG, è stato indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il "CIG contratto originario, così come specificato dall'ANAC sull'argomento mediante apposita faq;

- di autorizzare, per quanto in premessa esposto nelle more delle formalità di legge previste per la formalizzazione del contratto, l'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dall'1.2.2016, ai sensi degli artt. 11, comma 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

- di disporre che, nelle more del completamento degli adempimenti di legge preordinati alla formalizzazione del nuovo contratto, in favore della Società appaltatrice possano essere pagati i corrispettivi delle prestazioni effettuate nel periodo intercorrente tra la consegna del servizio e la stipulazione del contratto d'appalto che, fatte salve le dovute riserve di legge, risulteranno regolarmente eseguiti;

- di dare atto che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti derivanti dall'esecuzione anticipata del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.;

- di impegnare, tenuto conto delle somme stanziare nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018), approvato dalla giunta Regionale in data 23.12.2015 nonché della L.R. 30.12.2015 n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione

Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1 attestante che “La Giunta Regionale è autorizzata ...omissis.....” a gestire provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31.3.2016, il bilancio della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018 limitatamente ad un dodicesimo per mese delle somme stanziare nel disegno di legge regionale n. 190” Omissis, nonché al comma 2 che “ Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d’ordine”...omissis, stante l’urgenza del rinnovo contrattuale del servizio di cui trattasi , la spesa d’appalto mediante l’adozione di impegni di spesa sul capitolo 143419 del Bilancio pluriennale regionale secondo le seguenti indicazioni:

spesa complessiva d’appalto di € 698.220,64 o.f.c di cui € 673.210,64 o.f.c inerente la spesa d’appalto biennale derivante dal servizio di vigilanza per il periodo 1.2.2016 – 31.1.2018 ed € 25.010,00 o.f.c. per prestazioni presunte straordinarie :

. € 336.605,32 o.f.c., di cui € 60.699,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio da svolgersi per il periodo 1.2.2016-31.1.2017 con impegno sui fondi del Cap. 143419 /2016 (Assegnazione n. 100093),

. € 336.605,32 o.f.c., di cui € 60.699,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio da svolgersi per il periodo 1.2.2017-31.1.2018 con impegno sui fondi del Cap. 143419 /2017 (Assegnazione n. 100017);

. € 25.010,00 o.f.c., di cui € 4.510,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., inerenti il servizio straordinario con impegno sui fondi del Cap. 143419 /2016 143419 (Assegnazione n. 100093);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex artt. 23 e 37 del D.lgs n. 33/2013 s.m.i.

Responsabile del Procedimento d’appalto: Ing. Stefania CROTTA;

- Beneficiario: INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. corrente in Roma – Via Casilina n. 1109 (Cod. Beneficiario n. 299314 - P.I. 10169951000);

- Spesa d’appalto Importo € 698,220,64 o.f.c. di cui € 673.210,64 o.f.c inerente la spesa d’appalto biennale derivante dal servizio di vigilanza per il periodo 1.2.2016 – 31.1.2018 ed € 25.010,00 per prestazioni di vigilanza straordinarie presunte ordinabili dalla Stazione Appaltante;

- Modalità di affidamento: art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 (servizi analoghi);

- Dirigente Responsabile del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Stefania CROTTA

VISTO:
IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni LEPRI

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL
CONTRATTO PRINCIPALE DI VIGILANZA ARMATA E NON
ARMATA, ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTO DI
VIDEO SORVEGLIANZA TVCC PRESSO LA SEDE REGIONALE DI
TORINO - PIAZZA CASTELLO N. 165. COD. CIG.:
6566032D01.**

IMPORTO: € 551.812,00 oltre I.V.A.

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio - Settore Patrimonio Immobiliare n. 1048 del 30.11.2012 veniva approvata l'indizione di gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata presso la sede regionale di Torino - piazza Castello 165 e per l'esecuzione di impianto di video sorveglianza TVCC, ex artt. 54, 55, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., art. 28 D. 2004/18/CE secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/2006 s.m.i. e art. 53 comma 1 lett. a) DIR. 2004/18/CE), approvando nel contempo il Progetto del servizio (Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A., schema di contratto, DUVRI);

- con determinazione n. 284 del 6.5.2013 il Dirigente del Settore Attività Negoziale ha proceduto all'approvazione degli atti di gara costituiti dal bando integrale, estratto, documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità delle procedure di gara per la scelta dell'affidatario del servizio;

- con determinazioni del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 19 del 28.1.2014, e n. 95 del 6.3.2014, veniva aggiudicato il servizio in oggetto alla Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. per un importo pari ad € 468.564,64, incluso il costo dell'impianto allarme pari ad € 20.112,00 e il costo degli oneri per la sicurezza pari ad € 495,00 non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;

- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura aperta ed in esecuzione delle determinazioni dirigenziali sopra citate veniva stipulato il contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014, registrato a Torino presso l'Agenzia delle Entrate - Uff. Torino 1 in data 12.6.2014 al n. 5008 Serie 3, con la Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino S.r.l. per l'esecuzione del servizio di vigilanza armata e non armata,

esecuzione e manutenzione di impianto di video sorveglianza tvcc presso la sede regionale di Torino - Piazza Castello n. 165, per l'importo di € 468.564,64 (incluso il costo dell'impianto allarme pari ad € 20.112,00 e degli oneri per la sicurezza pari ad € 495,00 per la durata di anni due dall'1.2.2014 al 31.1.2016;

- con atto aggiuntivo rep. n. 00275 del 6.8.2014 registrato a Torino presso l'Agenzia delle Entrate - Uff. Torino 1 in data 7.8.2014 al n. 6289 Serie 3, stipulato in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 437 del 24.7.2014, venivano approvate variazioni, entro il "quinto contrattuale d'obbligo", alle prestazioni oggetto dell'appalto a seguito delle quali l'importo presunto del contratto biennale risulta incrementato di € 83.247,36 oltre IVA pari a complessivi € 101.501,78 o.f.c. e conseguentemente rideterminato in € 551.812,00 oltre IVA per un prezzo mensile medio presunto pari ad € 22.992,17 oltre I.V.A.;

- in data 18.11.2014 la Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. comunicava alla Regione Piemonte l'intervenuto affitto ad altra Impresa del ramo d'azienda operante nel settore dell'attività di vigilanza in Piemonte;

- con contratto del 10.11.2014, in forma di scrittura privata autenticata - rep. n. 34210 - Raccolta n. 16183 - Notaio Dr. Mario De Angelis in Roma - Via Appia Nuova n. 96, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 5 in data 17.11.2014 al n. 15842, serie 1T - la Ditta S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino s.r.l. (Cod. Fisc./P. I.V.A. 07939880014) concedeva, con effetto dal 17.11.2014, in affitto all'Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. (P.I. 10169951000), corrente sede in Roma - Via Casilina n. 1109, il ramo d'azienda operante nel settore della vigilanza in Piemonte, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'atto medesimo;

- il suddetto contratto di affitto del ramo di azienda veniva iscritto presso il competente Registro delle Imprese ex art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

- con nota prot. n. 36107/DB0707 del 21.11.2014 la Committente, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Committente della vicenda dell'affitto del ramo d'azienda segnalata alla Regione Piemonte, invitava la Società ISSV S.p.A. di Roma a presentare, per il tramite della Società

affittante, in conformità alle indicazioni impartite dall'A.N.A.C. con Adunanza n. AG35-08 del 6 novembre 2008 e ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 116 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., la comunicazione prevista all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 s.m.i. nonché le altre dichiarazioni sostitutive dell'Impresa idonee ad attestare il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale (professionale ed economico finanziario) nonché di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., previsti per lo svolgimento dell'appalto del servizio di vigilanza di cui trattasi;

- con nota del 22.12.2014, pervenuta in data 29.12.2014 all'Amministrazione Regionale, venivano prodotte le predette dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., dall'Impresa affittuaria;

- presso gli Enti e le Autorità competenti venivano attivate dalla Committente le verifiche del possesso, da parte della suddetta Società affittuaria delle specificate attività di vigilanza della Società S.E.V.I.T. s.r.l., dei dichiarati requisiti di qualificazione;

- agli atti della Committente perveniva altresì copia delle polizze assicurative, di cui al suddetto contratto d'appalto, assunte in capo alla Società affittuaria del ramo d'azienda di cui trattasi;

- completata in capo alla Società ISSV affittuaria del ramo d'azienda di cui sopra la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale del ramo d'azienda, con provvedimento dirigenziale n. 310 dell'8.6.2015 la Committente prendeva atto dell'atto di affitto di ramo d'azienda, stipulato in forma di scrittura privata autenticata, in premessa riportato per effetto del quale la società affittuaria INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. è subentrata nel contratto rep n. 211/014 del 12.6.2014 e successivo atto aggiuntivo rep. n. 00275 del 6.8.2014 stipulati con la Regione Piemonte dalla Società S.E.V.I.T. s.r.l. per lo svolgimento del servizio di vigilanza presso l'immobile regionale sito in Torino - P.zza Castello n. 165;

- sono stati esaminati i contenuti della Convenzione Consip Facility Management n.4 ad uso uffici Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti

prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca;

- dal sito istituzionale di CONSIP s.p.a. la gara Facility Management n. 4 pubblicata in data 19.3.2014, con termine per ricezione delle offerte il 7.7.2014, risulta alla data di adozione del presente provvedimento non ancora aggiudicata;

- è stata pertanto riscontrata l'impossibilità di dar corso ad adesione alla suddetta Convenzione in quanto la stessa, anche quando in futuro aggiudicata, presenta in ogni caso caratteristiche essenziali non adeguate alle esigenze dell'Amministrazione regionale posto che nella Convenzione in argomento non risultano comprese le prestazioni di vigilanza armata indispensabili alla vigilanza dell'immobile sede della Giunta Regionale;

- la Convenzione Consip per servizi integrati di vigilanza ricomprensive prestazioni di vigilanza armata e non armata è stata bandita nel mese di Ottobre 2015 e non risulta attualmente aggiudicata;

- allo stato attuale non risultano Convenzioni Consip cui aderire ai fini dello svolgimento del servizio di vigilanza in argomento;

- il suddetto contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014 all'art. 4 contemplava la possibilità per l'Amministrazione Regionale di procedere, verificata la qualità del servizio e la convenienza economica, all'affidamento alla medesima Impresa Appaltatrice di servizi analoghi con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., per una durata massima di anni 2, opzione esercitabile dalla Stazione Appaltante ai sensi e nei termini stabiliti dal contratto stesso;

- con la Determinazione dirigenziale n. 21 del 27.1.2016 il Direttore regionale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, quale organo di vertice amministrativo della Direzione, in attuazione dell'art. 1 comma 510 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha autorizzato il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro al rinnovo, ai sensi dell'ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., del contratto d'appalto di servizi analoghi di vigilanza in scadenza presso la sede della

Giunta Regionale in Torino - P.zza Castello n. 165
per la durata di anni 2 dal 1.2.2016, a condizione
dell'introduzione di clausola contrattuale che
preveda che la Regione Stazione appaltante possa
recedere unilateralmente dal contratto, prima del
termine nel caso di trasferimento, totale o
parziale, dei propri uffici nella nuova sede
localizzata nell'area denominata Avio Oval in
Torino in data anteriore alla scadenza prevista
senza la corresponsione di indennizzo alcuno,
fatto salvo il pagamento delle prestazioni già
regolarmente eseguite;

- la Committente ha comunicato all'Appaltatore di
voler esercitare la predetta facoltà per l'avvio di
procedura negoziata per l'affidamento di servizi
analoghi alle condizioni operative del contratto
rep. n. 211/014 del 12.6.2014 e successivo atto
aggiuntivo;

- la Società suddetta ha manifestato la
disponibilità ad eseguire servizi analoghi per
ulteriori anni due alle condizioni del contratto
originario e del successivo atto aggiuntivo
approvato;

- la Committente ha sottoposto alla suddetta
Società, schema di contratto richiamante le

condizioni operative del contratto rep n. 211/014 del 12.6.2014 e del successivo atto aggiuntivo e pertanto al prezzo mensile medio presunto di € 22.992,17 oltre IVA per la durata di anni due decorrente dall'1.2.2016, acquisendo dalla suddetta Società espressa preventiva accettazione dei contenuti dello schema proposto;

- con determinazione dirigenziale n. del è stato aggiudicato il servizio in oggetto alla Società I.S.S.V. S.p.A. con contestuale approvazione dello schema di contratto per l'affidamento di servizi analoghi come sopra richiamati;

- con la suddetta determinazione n. del è stata altresì autorizzata, nelle more delle formalità di legge previste per la formalizzazione del contratto, l'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dall'1.2.2016, ai sensi degli artt. 11, comma 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 51/97, dal Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro Ing. Stefania CROTTA

nata a Cagliari il 19.7.1969, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio in Torino - Via Viotti n. 8, di seguito denominata **"Il Committente"**;

e:

Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. corrente in Roma - Via Casilina n. 1109 (C. Fiscale/P.IVA 10169951000) rappresentata dal Sig. Puma Gino, nato a Roma (RM), il 28.4.1973, in qualità di legale rappresentante della Società e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 10169951000, in seguito denominata **l'"Appaltatore"**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare l'esecuzione di servizi analoghi di vigilanza armata e non armata,

esecuzione e manutenzione di impianto di video sorveglianza tvcc presso la sede regionale di Torino - Piazza Castello n. 165 alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto originario che si applica integralmente, del contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014, e delle successive integrazioni apportate con atto aggiuntivo rep n. 00275 del 6.8.2014, fatti salvi gli aggiornamenti apportati dal presente contratto.

ART. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE LEGGI - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'affidamento dei servizi analoghi in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., nel Bando e nel Disciplinare di gara, nel DUVRI e nell'offerta tecnico - economica del contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014, e delle successive integrazioni apportate con atto aggiuntivo rep n. 00275 del 6.8.2014, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza nell'ambito della pubblica

amministrazione e munita di specifico mandato Rappresentante Unico dell'Appaltatore.

Il Rappresentante Unico dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Committente al momento della sottoscrizione del presente contratto. L'incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

L'incaricato avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, in sede di stipula del presente contratto, dovrà fornire un elenco di referenti tecnici e operativi da poter contattare per tutta la durata del contratto stesso.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute

nel:

- Contratto d'appalto rep. n. 211/014 del 12.6.2014 e successive integrazioni apportate con atto aggiuntivo rep n. 00275 del 6.8.2014;
- Capitolato Speciale d'Appalto dell'appalto originario;
- il Disciplinare di Gara dell'appalto originario;
- offerta tecnica ed offerta economica dell'appalto originario;
- il D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- il Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto d'appalto e successivo atto

aggiuntivo;

b) C.S.A. appalto originario;

c) Leggi, regolamenti e norme in materia vigenti alla data del presente affidamento di servizi analoghi all'appalto originario.

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà la durata di anni due con decorrenza dall'1.2.2016.

Sono fatti salvi i casi di risoluzione del contratto stabiliti all'art. 12 del presente atto e, fra questi, è in facoltà della stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine del presente contratto nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza del presente contratto. In tal caso, non spetterà all'appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno, ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - e fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento

della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART. 5 - ORARIO E MODALITA' DI SERVIZIO

Le prestazioni di servizi analoghi comprendono il servizio di vigilanza armata e non armata, l'esecuzione e manutenzione di impianto di video sorveglianza tvcc presso la sede regionale di Torino - Piazza Castello n. 165, secondo quanto specificato e descritto nel C.S.A. dell'appalto originario a suo tempo approvato con Determinazione dirigenziale n. 1048 del 30.11.2012, nel contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014, così come integrato con atto aggiuntivo rep. n. 00275 del 6.8.2014, che insieme costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Il personale addetto al Servizio di sorveglianza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di prevenzione incendio per attività a rischio di incendio alto, rilasciato dai Vigili del Fuoco, così come previsto dall'art. 3 L. 28 novembre 1996 n. 609, allegato IX D.M. 10 marzo 1998, D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, ed avere abilità nell'uso dei sistemi informatici, ad intervenire in caso di

fermo ascensore per liberare i visitatori e/o i dipendenti regionali che si trovassero bloccati in cabina.

Il Committente, all'uopo, organizzerà corsi di formazione specificamente indirizzati alle G.P.G. e relativi agli ascensori in uso nel palazzo regionale. Durante il servizio è richiesta la presenza di una G.P.G. con grado equiparabile in campo militare a maresciallo con funzioni di coordinamento.

ART. 7 - VARIABILITA' DELL'APPALTO

L'Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento qualunque ne sia l'entità, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. A riguardo si fa rinvio alla disciplina dell'art. 10 del C.S.A. e agli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 8 - CORRISPETTIVO VERIFICA DI CONFORMITA'E SALDO D'APPALTO - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI, PERSONE CHE POSSONO RISCOOTERE - CESSIONE DEI CREDITI

L'importo contrattuale presunto, pari ad € 551.512,00 oltre I.V.A. corrispondente ad un mensile medio presunto di € 22.992,17 compresi € 838 oltre IVA relativi al costo mensile

dell'impianto allarme, sarà corrisposto a misura sotto forma di quote mensili posticipate in relazione alle prestazioni rese nel periodo di riferimento per il servizio di vigilanza armata/non armata e del noleggio, manutenzione, conduzione dell'impianto di video-sorveglianza ed è subordinato all'emissione di regolare fattura elettronica nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della Regione Piemonte. Dal corrispettivo saranno dedotte le eventuali penali applicate. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile della Ditta e dalle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi (copia conforme originale Mod. D.M. 10 INPS e Mod. F 24) e annualmente entro il mese di marzo, dalla dichiarazione relativa al pagamento premi INAIL.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario si provvederà a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata, e relativa documentazione al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Via Viotti 8 -

Torino - previo visto per la regolarità del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione dei predetti documenti e solamente a seguito dell'apertura della posizione I.N.P.S. presso la sede dove si svolge il servizio, previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante di DURC ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni previo rilascio del DURC.

Entro 30 giorni dalla regolare ultimazione del servizio viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità confermabile dal Responsabile del Procedimento ed approvabile dalla Stazione Appaltante. Successivamente all'emissione di tale Certificato la Stazione Appaltante procede, previa acquisizione del DURC, al pagamento, entro 60 giorni dall'ultimazione del servizio previa emissione del Certificato di conformità del

servizio, del saldo delle prestazioni eseguite con svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50% operate e della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa rinvio al C.S.A. e alla disciplina generale degli artt. 313/324 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in tema di verifica di conformità del servizio reso.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui al precedente comma, si fa rinvio a quanto stabilito all'art. 307, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia").

L'Appaltatore ha comunicato alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega saranno comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, i pagamenti saranno pertanto effettuati presso la (omissis) dedicato - IBAN (omissis) - anche in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di:PUMA GINO (omissis), nato a ROMA, il 28.4.1973, residente (omissis), ROMANO LUIGI (omissis), nato a SALERNO, il 20.4.1974, residente (omissis). persone delegate a operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo su tale conto.

In difetto delle indicazioni di cui sopra, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

In caso di cessione dei crediti d'appalto si applica la disciplina prevista dal C.S.A. e dall'art. 117 del D.lgs n.163/2006 s.m.i cui si fa integrale rinvio.

L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto atto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.

In attuazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare

gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell'intervento.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(D.E.C.)

Il Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, nomina, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i, un "Direttore dell'esecuzione del contratto", individuandolo nella persona del Geom. Vito GALLO, dipendente di categoria C4 del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro (omissis). Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del contratto

sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1 del C.S.A. e in conformità agli artt. 8 e 11 del contratto d'appalto rep. n. 211/014 del 12.6.2014, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto ha prodotto appendice integrativa n. del all'appendice integrativa n. 01 del 27.4.2015 alla polizza assicurativa n. 20141204240201006 rilasciata dalla Compagnia GABLE INSURANCE AG -Agenzia di Corso Vinzaglio n. 12 bis in data 3.1.2014 (cauzione definitiva) con estensione della sua durata a tutta la durata del presente atto.

La garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità

anzidetti, è automatico, senza necessità di benessere del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione del contratto.

ART. 11 - PENALI

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) da trattenersi senza altre formalità sulla somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite.

Si applica integralmente l'art. 26 del C.S.A. dell'appalto originario.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE DELLA COMMITTENTE - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

La Committente potrà richiedere, prima della scadenza del contratto ex art. 1456 C.C. e fermo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, la risoluzione del contratto in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ceda a terzi, o subappalti in tutto o in parte, i servizi appaltati;
- quando l'Appaltatore ritardi per 3 volte l'orario del servizio;
- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'importo stabilito dal C.S.A. dell'appalto originario;
- per mancato o tardivo intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme (oltre 5 min. e per 3 volte non necessariamente consecutive);
- nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo;
- in caso di frode da parte dell'Appaltatore;- nel caso di abbandono non motivato dal posto di presidio;
- in caso di sopravvenuta situazione di incompatibilità;

- in caso di apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente;
- in caso di divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente

non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento

dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In particolare, è in facoltà della stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine del presente contratto nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza del presente contratto. In tal caso, non spetterà all'appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno, ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - e fatto salvo il compenso per

le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

La Committente ha infine, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012 s.m.i., il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo. Resta infine ferma l'applicazione della disciplina

generale stabilita dal C.S.A., dall'art. 1453 C.C. nonché dagli artt. 135/140 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. in materia di risoluzione del contratto cui si fa rinvio.

In materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto si fa integrale rinvio alla disciplina illustrata dall'art. 116 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

**ART. 13 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED
INADEMPIENZE, TUTELA DEI LAVORATORI**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato opportuna polizza a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori ad € 15.000.000,00 RCT/RCO e € 5.000.000,00 RC professionale (unico per sinistro). In particolare ha prodotto appendice integrativa n. del alla Polizza RCT - RCO / RC contrattuale rilasciata da LLOYD'S Cod. Ramo 4 - Codice Correspon. 100213 FXY - Cod.

Lloyd's Broker MAG 427 - Cod. Doc. F -Market Reform Contract/Binder X010614072 con estensione della polizza a tutta la durata del presente contratto, la quale forma parte integrante del presente atto. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili ai sensi delle norme vigenti nei periodi e nella località in cui viene effettuato il servizio, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Qualora risulti da D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.)
il Committente procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. alla cui disciplina si fa integrale rinvio.

La persistente inosservanza delle suddette

prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

ART. 14 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate e in uniforme, come indicato all'art. 4 del presente atto.

Gli agenti addetti al servizio di piantonamento o di pattugliamento saranno a disposizione della Committenza, che indicherà le modalità operative che riterrà opportune.

La Committenza si riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli agenti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento; il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 11. La Committenza si riserva altresì di richiedere il numero di brevetto di guardia giurata del personale impiegato ed il numero di porto d'armi.

ART. 15 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva

responsabilità, manlevando totale il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART. 16 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere

inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Le parti concordano che sul presente contratto l'Appaltatore, non avendo offerto uno sconto rispetto al prezzo dell'appalto originario, non darà corso alla richiesta di revisione dei prezzi del contratto rep. n. 211/014 del 12.6.2014 e successivo atto aggiuntivo e dei prezzi di cui al presente contratto.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti il presente contratto, bolli, registro accessorie e conseguenti saranno per intero a carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti il servizio di vigilanza e per tutta la durata del contratto.

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE -

TRIBUNALE COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. Il Committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del presente contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario sarà competente il Tribunale di Torino, in via esclusiva.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce in forma digitale.

ART. 21 - IMPOSTA DI BOLLO

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto, è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza

Ambienti di lavoro

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

Società I.S.S.V. S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

In applicazione e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 1, 3, 4, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto.

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza
Ambienti di lavoro

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

Società I.S.S.V. S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 ex D.lgs n.
81/2005

L'Appaltatore, in ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016" approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04/08/2014 e ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte", approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, dichiara di essere a conoscenza

e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali", allegato al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

firmato digitalmente

l'Appaltatore